

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno dieci, del mese di aprile, in Acqui Terme, Via Mariscotti n.78, presso la sede sociale della Società Operaia, alle ore undici.

Avanti di me Avv.ERNESTO CASSINELLI, Notaio in Acqui Terme ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, senza l'assistenza dei testimoni per rinuncia fattane dal comparente con il mio consenso

E' presente il signor:

ALPA GIUSEPPE, nato a Acqui Terme il 6 gennaio 1934, residente a Acqui Terme, in Strada Moirano n. 101, esercente, codice fiscale LPAGPP34A06A052E;

il quale interviene nel presente atto nella sua qualita' di Presidente della :

"SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO", iscritta al Registro delle Società del Tribunale di ACQUI TERME al numero 171

, con sede in Acqui Terme, Via Mariscotti n. 78, codice fiscale 00235890068.

Detto Comparente, della cui identita' personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, previa rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi dichiara che è stata convocata in questo luogo, giorno ed ora l'Assemblea Straordinaria dei Soci della suddetta Società, in seconda convocazione, di cui egli stesso assume la presidenza e mi incarica di redigerne il verbale.

Lo stesso accerta e mi fa constatare che sono presenti numero trenta soci, come da elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti con il mio consenso, e l'Organo Amministrativo nella persona di se medesimo quale Presidente e di cinque membri del Consiglio.

Quanto sopra premesso il Presidente Signor ALPA GIUSEPPE, dichiara validamente costituita la presente assemblea, per discutere e deliberare sul seguente :

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione della variazione allo Statuto Sociale, soppressione dell'articolo 18 e 19 e conseguente riordino della numerazione; approvazione nuovo testo di Statuto Sociale;

- Varie ed eventuali.

Passando quindi alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea la necessità, in ordine alle vigenti normative, di adeguare lo Statuto Sociale vigente.

A tal fine si rende opportuno abolire l'articolo 19 e modificare l'articolo 18 dello Statuto, con conseguente riordino della numerazione ed approvazione del nuovo testo dello Statuto Sociale,

dopo breve discussione, l'Assemblea, con votazione unanime,

DELIBERA

- di approvare le variazioni richieste allo Statuto Sociale, proposte dal Consiglio di Amministrazione, ed in particolare la soppressione dell' articolo 19 e la modifica dell' articolo 18 e conseguente riordino della numerazione;
- di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, nella sua globalità, previa lettura datane dal Presidente all' assemblea;
- di delegare al Presidente Signor ALPA GIUSEPPE ogni più ampio ed opportuno potere per l' esecuzione di quanto testè deliberato.

Il Presidente mi consegna lo Statuto nel testo aggiornato che, previa sottoscrizione del Comparente e mia si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Indi l' Assemblea dà mandato al Presidente di apportare all' atto presente ed all' allegato Statuto tutte le modificazioni e variazioni che apparissero necessarie per il suo legale perfezionamento.

Null' altro essendovi da deliberare l' assemblea viene chiusa alle ore dodici e minuti venti.

Del presente Verbale io Notaio ho dato lettura al comparente, che da me interpellato lo dichiara conforme alla sua volontà e con me lo sottoscrive.

Scritto a macchina secondo le vigenti disposizioni di legge da persona di mia fiducia su di un foglio per pagine tre e le sottoscrizioni sulla quarta facciata.

F.ti Alpa Giuseppe - Avv. ERNESTO CASSINELLI Notaio.

SOCIETA' OPERAIA MASCHILE DI M. S.

"J. OTTOLENGHI,"

ACQUI TERME

VIA MARISCOTTI, 78 - TEL. 53773

ANNO DI FONDAZIONE 1858

Partita I.V.A. 00235890068

*Allegato "A" - Repertorio N. 85.405
Ricevibile N. 17.028*

ELENCO DEI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEL 10 APRILE 1994 ORE 10.30

- | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| 1) COLLA LUCIANO | - Autista | 26) VASELLI RANIERI | - Vetraio |
| 2) FACELLI UGO | - Impiegato | 27) FERRANDO GUIDO | - Meccanico |
| 3) BENZI FLAMINIO | - Fanghino | 28) ILLIONE LUIGI | - Impiegato |
| 4) GRATTAROLA TARCISIO | - Sarto | 29) ALPA GIUSEPPE | - Commerciant |
| 5) MIGNONE ROBERTO | - Impresario | 30) CORIO SECONDINO | - Vetraio |
| 6) GUALA MAURO | - Commesso | 31) TURBACCO FERDINANDO | - Direttore Cinema |
| 7) LOI LUIGI | - Operaio | | |
| 8) PITAGORA TOMMASO | - Vetraio | | |
| 9) PARODI ALDO | - Calzolaio | | |
| 10) ROSSO GIOVANNI | - Autista | | |
| 11) MIRADEI MARIO | - Elettricista | | |
| 12) VOLTA LUIGI | - Cementista | | |
| 13) PESCE SETTIMIO | - Falegname | | |
| 14) D'ASIO LORENZO | - Tornitore | | |
| 15) ROSEO FLAVIO | - Elettricista | | |
| 16) BARISONE FRANCO | - Commesso | | |
| 17) NEGRINI ADRIANO | - Orafo | | |
| 18) VACCA ADELIO | - Impiegato | | |
| 19) ALEMANNI GIUSEPPE | - Panettiere | | |
| 20) RASOIRA GIUSEPPE | - Vetraio | | |
| 21) PARADISI PIERLUIGI | - Parrucchiere | | |
| 22) BISCAGLINO UGO | - Tipografo | | |
| 23) POGGIO FRANCESCO | - Falegname | | |
| 24) MONACO PIERO | - Maestro d'arte | | |
| 25) ROSSO LUIGI | - Falegname | | |



STATUTO

Costituzione e scopi della Società

Art. 1 - La società Operaia di Mutuo Soccorso costituita nell'anno 1858 nella città di Acqui Terme (legalmente riconosciuta dal Tribunale di Acqui Terme in data 22 novembre 1892) ha per scopo:

- a) la mutua assistenza;
 - b) il reciproco appoggio;
 - c) l'incremento e la diffusione della cultura e moralità.
- La società è apolitica.

CAPITOLO II°

Soci

Art. 2 - Possono essere ammessi a Soci tutti i cittadini italiani, che abbiano compiuto i 16 anni di età e sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) soci effettivi;
- b) soci onorari;
- c) soci benemeriti.

EFFETTIVI

Possono essere ammessi a soci effettivi tutti coloro che esercitano una professione, arte o mestiere, ivi compresi operai, impiegati, esercenti, commercianti e studenti residenti nel comune di Acqui Terme.

ONORARI

Possono essere ammessi a soci onorari coloro che concorrono allo sviluppo economico della società.

BENEMERITI

Sono benemeriti quei cittadini verso i quali la società contragga obblighi di riconoscenza.

Il numero dei soci è illimitato.

Il socio che sarà espulso dalla società, non potrà assolutamente essere riammesso.

Chiunque cessi per una ragione qualsiasi di far parte della società, non avrà diritto a rimborso o indennizzo di sorta.

CAPITOLO III°

Ammissione ed esclusione dei soci

EFFETTIVI

Art. 3 - La domanda di ammissione deve essere redatta su apposito stampato da ritirare presso la Segreteria della società e presentata alla Direzione sottoscritta da un socio. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di modificare lo stampato d'ammissione qualora intervengano variazioni di legge o decreti che lo richiedano.

L'accoglimento della domanda è di competenza della Direzione, la quale si pronuncia con insindacabile giudizio, dandone se richiesta, notizia al presentatore della domanda stessa.

Non è però tenuta a specificare il motivo di eventuale rifiuto.

I Soci effettivi di età superiore agli anni 18, possono rivestire cariche sociali dopo almeno 3 anni di iscrizione.

Art. 4 - La qualifica di socio si perde per decesso, per decadenza, per volontarie dimissioni, per radiazione.

E' da considerarsi decaduto il socio il quale non abbia provveduto al pagamento della quota annuale sociale entro i seguenti termini:

1° semestre di ogni anno

La radiazione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della Direzione nei confronti del socio che abbia mancato ai doveri previsti dallo statuto o nei confronti della società.

Chiunque cessi per una ragione qualsiasi di far parte della società, non avrà diritto a rimborso o indennizzo di sorta.

CAPITOLO IV° Organi sociali

Art. 5 - Gli organi sociali sono:

- a) Assemblea Generale dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) La Direzione;
- d) Il Collegio dei Prohiviri;
- e) il Collegio dei Revisori. CAPITOLO V°

Art. 6 - L'assemblea Generale dei Soci si riunisce in via ordinaria e straordinaria.

In via ordinaria è convocata annualmente dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di gennaio:

Spetta ad essa:

- 1) nominare il consiglio di amministrazione;
- 2) nominare la commissione elettorale;
- 3) nominare il collegio dei revisori;
- 4) nominare il collegio dei prohiviri;
- 5) nominare due dirigenti;
- 6) deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
- 7) deliberare su tutte le altre materie che le verranno proposte dal Consiglio di Amministrazione.

8) Deliberare l'indirizzo di massima a cui deve attenersi il Consiglio di Amministrazione per la destinazione dei sussidi.

Art. 7 - L'assemblea generale dei soci è convocata in seduta straordinaria:

- 1) dal consiglio di amministrazione quando lo ritenga opportuno;
- 2) quando si debba procedere a modificare lo statuto;
- 3) quando almeno un quarto dei soci in regola, ne facciano pervenire domanda scritta e motivata al consiglio di amministrazione;
- 4) quando il collegio dei revisori lo ritenga necessario.

Art. 8 - La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso personale e pubblico almeno otto giorni prima di quello stabilito, indicando chiaramente gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

L'avviso di convocazione dovrà pure essere affisso con gli

stessi termini nella bacheca della sede sociale.

Art. 9 - L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente ed in loro assenza dal consigliere più anziano.

Art. 10 - L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione da almeno la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione che dovrà avvenire in altro giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

I processi verbali saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

I registri delle deliberazioni saranno sempre visibili a qualunque socio e conservati presso la direzione.

CAPITOLO VI° Consiglio di amministrazione

Art. 11 - Il Consiglio di amministrazione si compone di 15 membri - soci effettivi - eletti dall'Assemblea Generale dei soci; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nella prima adunanza, il consiglio elegge nel suo seno un Presidente, in Vicepresidente, un Tesoriere, un Economo ed un Direttore dei servizi.

Il consiglio di amministrazione nomina il legale sociale, il consulente tributario, un segretario, un collettore ed un portabandiera, che possono essere anche non soci o non far parte del consiglio di amministrazione.

In caso di morte, di dimissioni ed in ogni altro caso di vacanza della carica di amministratore, subentrerà di diritto chi, secondo la graduatoria dei risultati delle elezioni, avrà riportato il maggior numero dei voti tra i non eletti.

Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione in particolare:

- a) esamina e discute il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- b) stabilisce la quota sociale annua;
- c) stabilisce eventuali interventi nei settori dell'attività assistenziale-morale e culturale a favore dei soci.

Art. 13 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni trimestre, in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente o la Direzione lo ritenga opportuno; oppure se i Consiglieri ne facciano domanda scritta e motivata al Presidente; od al Collegio dei Revisori quando riscontrassero anomalie nel funzionamento della contabilità.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre l'intervento della metà più uno dei suoi componenti ed il voto della maggioranza dei presenti.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

I membri che non intervengono a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, potranno essere dichiarati decaduti per decisione del Consiglio stesso.

I Consiglieri dovranno essere convocati mediante avviso scritto almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Le adunanze del Consiglio saranno pubbliche, e perciò tutti i soci potranno presenziare senza facoltà di interloquire.

Art. 14 - Il Presidente dirige e sorveglia l'attività della società. Rappresenta legalmente la società in qualsiasi caso ed anche in giudizio di ogni grado.

Dirige le adunanze, firma gli atti sociali. In caso di assenza del presidente, è sostituito dal Vice presidente, ed in assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

CAPITOLO VII° La Direzione

Art. 15 - La direzione è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dall'Economo e dal Direttore dei Servizi, facenti parte del Consiglio di Amministrazione e dai due Dirigenti nominati dall'assemblea.

La direzione ha il compito dell'ordinaria amministrazione. E' compito inoltre della Direzione di esaminare le domande di ammissione dei nuovi soci, decidere positivamente o negativamente sulle stesse, nonché provvedere alla radiazione del socio stesso; inoltre è suo compito di approvare il Regolamento ed eventuali sue modifiche.

Si riunisce normalmente in sessione ordinaria una volta alla settimana, ed in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre l'intervento della metà più uno dei suoi componenti, ed il voto della maggioranza dei presenti.

I verbali saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Le adunanze della direzione rivestono carattere riservato e quindi nessun estraneo potrà assistervi.

CAPITOLO VIII°

Collegio dei Proviviri

Art. 16 - Il Collegio dei Proviviri è formato da un socio onorario, dei soci effettivi, e due persone non soci.

Ha il compito di appianare la divergenze che potessero sorgere tra società e soci; decidere sulla esatta interpretazione dello statuto e del regolamento, e di quanto altro la legge domanda ad essi.

Nel suo seno dovrà essere nominato un presidente ed un Vice Presidente, ai quali spetta di indire la convocazione del collegio per la necessità del caso. Esso dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieleggibili.

CAPITOLO IX°

Collegio dei Revisori

Art. 17 - Il controllo dell'Amministrazione è affidato ad un Collegio di tre Revisori eletti dall'Assemblea, i quali eleggono fra loro un Presidente.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità e presentano la loro relazione con le conclusioni e proposte al Consiglio e all'Assemblea.

Essi devono essere soci e possono nel loro compito avvalersi dell'opera del Consulente Tributario della società.

I Revisori devono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

CAPITOLO X°

Interventi del consiglio di amministrazione
a favore dei soci

Art. 18 - Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di erogare eventuali sussidi ai soci che ne facciano richiesta, tenendo presente gli scopi fissati ai punti a)-b)-c) dell'art. I del presente statuto, gli indirizzi deliberati dall'Assemblea ed in base alle disponibilità finanziarie risultanti a bilancio.

I beneficiari di tali interventi saranno i soci con almeno venti anni di contribuzione e di pagamenti della quota associativa senza alcuna interruzione.

CAPITOLO XI°

Capitale sociale

Art. 19 - L'entità del patrimonio sociale dovrà risultare ogni anno nel bilancio deliberato dal Consiglio, che presenterà a discarico della gestione annuale, all'assemblea generale.

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

CAPITOLO XII°

Disposizioni sociali

Art. 20 - I modi di nomina, i diritti ed i doveri e le mansioni di eventuale personale nonché le retribuzioni vengono fissate dalla Direzione in base alle disposizioni di Legge.

CAPITOLO XIII°

Disposizioni generali

Art. 21 - Nel caso di scioglimento della società, il fondo sarà erogato a pro di un Istituto di beneficenza o in ottemperanza a quanto potrà essere stabilito in merito dalle norme di legge in vigore all'atto dello scioglimento.

La deliberazione di scioglimento dovrà essere votata dai 4/5 dei soci iscritti.

In caso di cinque assemblee consecutive, in cui non si possa raggiungere tale proporzione, alla sesta verrà deliberato a semplice maggioranza.

Art. 22 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge.

F.ti Alpa Giuseppe - Avv. ERNESTO CASSINELLI Notaio.

Registrato in Acqui Terme il 26/6/94
al n. 153.000 Atti pubblici
con Lire 153.000
IL DIRETTORE: l.io

Copia conforme al suo originale munita in tutti
i fogli delle prescritte firme che si rilascia ad uno

Acqui Terme, li 26/6/94

